



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 del 19/07/2019

Oggetto	Terza variazione al piano esecutivo di gestione 2019/2021
----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **luglio** con inizio alle ore **13:30** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Figus Antonello - Sindaco	No
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Assessore	Sì
Manca Sandro - Assessore	Sì
Caria Maria Gabriella - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Erbì Pietro Paolo**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in apertura di seduta pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 comma 5 quinquies e comma 9, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione:

comma 5 quinquies "Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il

medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti”;

comma 9 “Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Visto, inoltre, l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, relativo al Piano esecutivo di gestione:

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;

Dato atto che con deliberazione n. 17 del 29.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamato il PEG approvato dall'organo esecutivo con deliberazione n. 75 approvata il 31.05.2019;

Viste le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 effettuate con i seguenti atti:

Organo	N. Gen.	Data
Determinazione del Serv Sociale	421	12/07/2019

Preso atto della movimentazione dei vari capitoli di spesa in conto corrente, derivante dalla variazione di cui al punto precedente, come dettagliatamente illustrato nell'allegato 1;

Richiamato l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle di-sposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi conta-bili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

Preso atto che la presente variazione rispetta i limiti imposti in materia di finanza locale, come da articolo di legge di cui al punto precedente;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnico-amministrativa, da parte della Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 145/2019 (c.d Legge di bilancio 2019);
- il paragrafo 9.2 del principio contabile relativo alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Unanime

DELIBERA

Di approvare una variazione al PEG 2019/2021, così come riportata nei seguenti allegati:

All. 1) Operazioni contabili per variazione al PEG 2019/2021- competenza e cassa;

Di dichiarare il provvedimento, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	17/07/2019	F.to.:Dr.ssa Silvia Spiga

Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	17/07/2019	F.to.:Dr.ssa Silvia Spiga
---	------------	------------	---------------------------

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Erbì Pietro Paolo

Il Segretario
Firmato digitalmente
Caria Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Caria Pietro

Città, li _____